

Paolo Biavati

# ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Sesta edizione aggiornata al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022

AGGIORNAMENTO N. 1  
*30 novembre 2023*

**Bologna**  
University Press

L'editore mette a disposizione sul sito **www.buonline.com** nella sezione **materiali didattici** i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.

Fondazione Bologna University Press  
Via Saragozza, 10  
40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232882  
fax (+39) 051 221019

www.buonline.com  
email: [info@buonline.com](mailto:info@buonline.com)

© 2011, 2013, 2016, 2018, 2020, 2023 Fondazione Bologna University Press

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

ISBN: 979-12-5477-253-9  
ISBN online: 979-12-5477-254-6

Impaginazione: Design People (Bologna)

Prima edizione: settembre 2011  
Seconda edizione: settembre 2013  
Terza edizione: giugno 2016  
Quarta edizione: giugno 2018  
Quinta edizione: giugno 2020  
Sesta edizione: aprile 2023

## **AGGIORNAMENTO N. 1** ***30 novembre 2023***

### **Le prime novità processuali successive all'entrata in vigore della riforma Cartabia**

#### **1. Il regolamento ministeriale (d.m. 7 agosto 2023, n. 110) sui criteri di redazione degli atti giudiziari civili (v. Argomenti n. 30-V)**

L'art. 46 disp. att. c.p.c. (attuativo del precetto posto dall'art. 121 c.p.c. in tema di chiarezza e sinteticità degli atti processuali) aveva previsto l'emanazione di uno specifico regolamento del Ministro della giustizia, volto a precisare i criteri di redazione, i limiti di spazio e gli schemi informatici degli atti giudiziari civili.

Il governo ha provveduto con il d.m. n. 110 del 7 agosto.

Il regolamento (che si applica alle cause di valore inferiore a 500.000 euro) prevede una modalità di articolazione degli atti giudiziari di parte, per renderli più organici e meglio comprensibili. Fissa limiti massimi di caratteri, diversi a seconda del tipo di atti (più ampi per gli atti introduttivi e le comparse conclusionali, più stringenti per gli atti intermedi). Prevede, peraltro, che i limiti possano essere superati ove sussistano ragioni di particolare complessità.

Occorre poi sempre ricordare che l'eventuale superamento dei limiti non ha effetti sulla validità processuale dell'atto, ma può comportare conseguenze solo sul piano dell'attribuzione delle spese di lite in pregiudizio della parte prolissa. Le possibili soluzioni, sotto questo punto di vista, possono andare dalla compensazione (totale o parziale) delle spese alla liquidazione di compensi in misura ridotta. Più discutibile, anche se non da escludere in base alla norma, è la condanna alle spese della parte vittoriosa, ma non rispettosa dei limiti e delle modalità di redazione degli atti.

#### **2. L'indice nazionale dei domicili digitali (v. Argomenti n. 30-IV)**

La crescente importanza del domicilio digitale rende opportuno consentire a tutti gli operatori di verificare (ad esempio, ai fini delle notificazioni) se un dato soggetto sia munito di domicilio digitale, ed eventualmente quale.

A partire dal luglio 2023, è stato attivato on line l'indice nazionale dei domicili digitali (Inad). Tutti i domicili digitali eletti o successivamente modificati sono pubblicati automaticamente su Inad e risultano disponibili per la consultazione.

### **3. Una nuova forma di azioni collettive: le azioni rappresentative a tutela dei consumatori (v. Argomento n. 28 e 48)**

Il d. lgs. n. 28 del 10 marzo 2023 ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione europea n. 1828 del 2020, introducendo nel nostro paese le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Ciò avviene mediante una importante novellazione del codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), in cui si aggiungono gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*.

Il nuovo istituto si affianca e in parte si sovrappone rispetto a quello generale delle azioni collettive risarcitorie, regolato dagli artt. 840-*bis* ss. c.p.c.

Le differenze sono le seguenti. In primo luogo, si applica in relazione a violazioni di un elenco (vasto, ma pur sempre tassativo) di disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione, a tutela dei consumatori (elencate nell'allegato II-*septies* del d. lgs.).

I soggetti legittimati non possono essere singoli consumatori e tanto meno imprese, come nel quadro generale, ma soltanto enti legittimati, iscritti in un apposito elenco, che agiscono in rappresentanza dei consumatori (di qui la qualifica di azioni rappresentative). Ne consegue che questi enti possono agire senza che occorra uno specifico mandato, né un'adesione da parte dei singoli consumatori. Oltre agli enti previsti nell'elenco, possono rendersi attori anche gli organismi pubblici indipendenti, che chiedano di essere legittimati a questa funzione.

L'oggetto delle domande può essere duplice: sia provvedimenti compensativi e quindi anche risarcitori, con la notevole sottolineatura che possono essere richiesti anche in via preventiva, senza che si sia ancora verificata la lesione; sia provvedimenti inibitori, in chiave vuoi nazionale vuoi transfrontaliera. Va detto, anzi, che il profilo transfrontaliero assume qui un carattere di peculiare rilevanza.

Sotto il profilo procedurale, le azioni rappresentative si allineano in gran parte al modello codicistico. Si introducono con ricorso dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale della sede della parte resistente (con fissazione, quindi, di un foro inderogabile) e vengono trattate con il rito semplificato di cognizione, senza possibilità di conversione nel rito ordinario. Dopo il previo giudizio di ammissibilità, la trattazione porta alla decisione di merito.

Per i provvedimenti di natura compensativa, si applicano le norme generali (artt. 840-*quater* ss. c.p.c.), inclusa quindi quella relative alla possibile successiva adesione dei consumatori. Per quelli di natura inibitoria, l'art. 140-*octies* del codice del consumo, oltre a rimandare alle norme generali, prevede un

significativo alleggerimento dell'onere probatorio a carico dell'ente ricorrente (nel senso che non occorre provare qui né la colpa del professionista, né l'esistenza di danni) e consente l'emanazione di misure provvisorie a carattere cautelare. Inoltre, ai provvedimenti inibitori si possono collegare misure di coercizione indiretta, a mente dell'art. 140-*terdecies* del codice del consumo.

#### **4. Il decreto ingiuntivo nei confronti dei consumatori: rilievo d'ufficio delle clausole abusive e relative conseguenze (v. Argomenti n. 76-77)**

Una serie di interventi giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea (in specie, la sentenza SPV Project del 17 maggio 2022) e della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023) hanno in parte ridisegnato il quadro normativo del procedimento di ingiunzione nei confronti dei consumatori.

L'esito di queste pronunce può essere così riassunto.

La verifica della sussistenza di eventuali clausole abusive in pregiudizio dei consumatori deve essere compiuta d'ufficio dal giudice del procedimento monitorio: se viene rilevata l'abusività, il decreto non può essere emesso, mentre se l'abusività non sussiste, il provvedimento di ingiunzione deve contenere l'espreso avvertimento che, in mancanza di opposizione, l'eventuale carattere abusivo non potrà più essere sollevato.

Qualora il decreto ingiuntivo non contenga questo espreso riferimento, spetta al giudice dell'esecuzione forzata di controllare il tema dell'abusività. Il giudice dell'esecuzione, ove a seguito di una sommaria istruttoria ravvisi una potenziale abusività delle clausole, avverte il debitore esecutato che potrà proporre, entro i successivi quaranta giorni, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (che, quindi, non acquista sul punto efficacia di giudicato) per l'accertamento (solo e soltanto) del profilo dell'abusività. Nel frattempo, non darà corso ai successivi passaggi del procedimento di espropriazione, fino alla decisione del giudice della cognizione circa l'esecutorietà del decreto opposto.

#### **5. Un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale: il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale sul compenso richiesto dal professionista (v. Argomento n. 96)**

L'art. 7 della l. n. 49 del 2023 (c.d. legge sull'equo compenso) introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale (art. 474, comma 2°, n. 1, c.p.c.). Si tratta del parere di congruità che l'Ordine o il Collegio professionale emette di fronte alla richiesta del professionista. Il parere deve essere rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n. 241 del 1990 (e quindi, previo confronto con la controparte) e va notificato a cura del professionista. Il cliente può opporsi dinanzi al Tribunale competente, nei 40 giorni

successivi alla notificazione, nelle forme del rito semplificato di cognizione. In mancanza di opposizione, il parere ha efficacia di titolo esecutivo.

Va detto che l'efficacia esecutiva del parere di congruità sembra riferirsi solo a richieste incluse nel quadro della legge sull'equo compenso e quindi solo nei confronti dei c.d. contraenti forti, vale a dire imprese bancarie o assicurative.

#### **6. La parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 630, comma 3°, c.p.c. (v. Argomenti n. 107)**

Va segnalato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 del 17 marzo 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3°, c.p.c., nella parte in cui, stabilendo che contro l'ordinanza che statuisce sull'estinzione del processo esecutivo è ammesso reclamo al collegio *ex art.* 178, commi 4° e 5°, c.p.c., omette di prevedere che del collegio non possa fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

#### **7. Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 2, comma 1°, in relazione all'art. 1-ter, comma 6°, della l. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (v. Argomenti n. 35-V e 49-IV)**

La Consulta, con la sentenza n. 142 del 13 luglio 2023, ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione che, nel subordinare l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo all'esperimento di una serie di rimedi preventivi e acceleratori, include in detto novero anche quello dell'istanza di accelerazione dinanzi alla Cassazione.

Infatti, l'eventuale presentazione di una simile istanza non comporterebbe necessariamente un'abbreviazione dei tempi, dato che il ritmo del giudizio di legittimità dipende dalla Cassazione e non certo dalle parti, alle quali non può quindi essere imposto un onere che sfugge dai loro poteri processuali.